

**DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI COINGAS SPA - CIG BB226F4E02**

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di aprile si stipula il presente contratto, secondo l'uso del commercio, non soggetto a bollo e registrazione se non in caso d'uso, mediante scambio tramite PEC di originali sottoscritti con firma digitale

TRA

COINGAS SPA, con sede legale Via Igino Cocchi 14, 52100 Arezzo (AR) C.F. P.IVA – 00162100515, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Avv. Maria Paola Petruccioli domiciliato presso la Società ai fini della carica

E

Dott. Ing. Mauro Paci dello Studio Associato Paci con sede legale in Via Galileo Ferraris n. 53, 52100 Arezzo, C.F. e IVA 01413150515, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Arezzo al n. B37

PREMESSO

– Che, Coingas spa è proprietaria dei seguenti immobili:

Comune di Arezzo sez. A, foglio 103, particella 384/640, sub. 1, zona cens. 2, categoria D/8, rendita € 36.100,00.

Comune di Arezzo sez. A, foglio 103, particella 384, sub. 2, zona cens. 2, categoria F/1, mq. 100.

Comune di Arezzo sez. A, foglio 103, particella 384, sub. 3, zona cens. 2, categoria F/1, mq. 63.

Comune di Arezzo sez. A, foglio 103, particella 640, sub. 2, zona cens. 2, categoria D/1, rendita € 36,00.

Comune di Arezzo sez. A, foglio 103, particella 1435, zona cens. 2, categoria D/1, rendita € 916,00.

Comune di Cortona foglio 107, particella 658, sub. 40, categoria A/10, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale 88, rendita € 836,66

PREMESSO ALTRESI'

- Che, gli immobili necessitano interventi manutentivi sia di carattere ordinario che straordinario
- Che Coingas spa non è in condizioni di far fronte con il personale interno ai servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori degli interventi manutentivi che si possono rendere necessari;

- Che per procedere tempestivamente alla progettazione e alla conseguente attuazione degli interventi manutentivi ogni qual volta si rendono necessari, lo strumento più idoneo è quello di sottoscrivere un accordo quadro di servizi di ingegneria e architettura;
- Che Coingas spa, con determina a contrarre e di aggiudicazione n. 13 del 09.04.2026 ha concluso l'accordo quadro avente ad oggetto i servizi professionali di ingegneria di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei suddetti lavori, all'Ing. Mauro Paci;
- Che, si rende necessario quindi disciplinare i rapporti tra le Parti;
- Che, l'esecuzione dell'incarico dovrà avvenire in conformità alla legge ed al disciplinare;
- Che, il Professionista ha prodotto la polizza assicurativa contro i rischi professionali N° 535910409, stipulata con la Società Allianz spa in scadenza il 10/09/2026.

Tutto ciò premesso tra le parti

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto.

#### **ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro riguarda l'esecuzione di servizi di ingegneria relativi a progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di proprietà di Coingas spa.

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. 36/2023, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto le attività previste attraverso i contratti applicativi di cui al successivo art. 3

#### **ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE**

Le prestazioni verranno ordinate mediante sottoscrizione di contratti di appalto applicativi

Le richieste di prestazione con allegati il relativo contratto applicativo saranno a firma dell'Amministratore Unico.

I contratti applicativi, con allegati i rispettivi documenti di indirizzo alla progettazione, riporteranno le informazioni necessarie al compimento della prestazione e in particolare:

- L'oggetto della singola prestazione
- La tempistica di esecuzione della prestazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo
- Il corrispettivo della prestazione
- Le modalità di consegna degli elaborati

Ogni ulteriore ed eventuale prestazione

Per quanto non esplicitamente riportato nel contratto applicativo, si fa riferimento a quanto disciplinato nel presente accordo quadro.

Il professionista firmerà il contratto applicativo entro tre giorni dal ricevimento e dovrà dare corso alla prestazione entro e non oltre 5 giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione.

Il documento di riferimento della singola prestazione è costituito dal documento di indirizzo alla prestazione.

Il professionista dovrà eseguire solo le prestazioni indicate in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione dell'attività potranno essere impartite dal RUP.

Il professionista dovrà svolgere anche le attività inerenti all'acquisizione dei titoli abilitativi e delle condizioni di legittima esecuzione dei lavori.

Faranno quindi carico al Professionista tutte le prestazioni e gli adempimenti necessari, ancorché qui non elencati (da compiersi secondo i termini di legge e nel più breve tempo possibile) per avviare e completare i procedimenti amministrativi necessari al rilascio dei titoli abilitativi da parte delle competenti Autorità.

Il Professionista si farà carico di ogni onere strumentale e organizzativo necessario, ed ogni attività presupposta accessoria o comunque connessa e necessaria, ai fini dell'esatto adempimento e del perfetto compimento dei servizi.

Il professionista è Operatore Economico autonomo, che resta organicamente esterno e indipendente dagli uffici di Coingas spa senza alcun vincolo di subordinazione, dovendo esso stesso provvedere all'organizzazione delle attività, delle risorse strumentali, degli adempimenti vari, in completa autonomia ed assumendone la responsabilità piena e, verso la Committente, in via esclusiva.

#### **ART. 4 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE.**

Il servizio comprende la redazione dei livelli di approfondimento progettuali previsti dalla normativa vigente. La redazione delle singole fasi progettuali dovrà essere conforme alle indicazioni di legge e nello specifico:

- documento di indirizzo alla progettazione, Allegato I.7 art. 3;
- progetto di fattibilità tecnica ed economica, art. 41 commi 5-bis e 6 del D.Lgs. 36/2023 e artt. 6 e seguenti dell'Allegato I.7;
- progetto esecutivo, art. 41 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e artt. 22 e seguenti dell'Allegato I.7;

con l'obbligo di adeguare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

Il RUP dell'intervento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento potrà indicare, in base alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti dall'intervento, gli elaborati progettuali non necessari alla definizione della fase progettuale. Inoltre il RUP dell'intervento potrà indicare, qualora ne sussistano i presupposti, l'applicazione del comma 5-bis dell'art. 41 oppure l'omissione del primo dei due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, come previsto all'art. 41 comma 5.

Tali indicazioni saranno riportate nel documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 3 dell'Allegato I.7.

I servizi di progettazione comprendono la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri/nulla-osta/autorizzazioni/etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri/nulla-osta/autorizzazioni/etc.

Gli elaborati progettuali saranno assoggettati come per legge a verifica, approvazione e validazione. E, come già detto, dovranno essere conformi alla normativa vigente al momento in cui saranno approvati. Ogni eventuale revisione/rettifica/completamento o altro intervento, che si dovesse necessario ai fini del buon esito dei predetti procedimenti e titoli, dovrà essere eseguita senza indugio a cura e spese del Professionista.

Gli elaborati e quant'altro costituente prodotto dell'incarico affidato resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

#### **ART. 5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI.**

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Le funzioni del Direttore dei lavori sono definite dall'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, "*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*".

In ragione della complessità dell'intervento, la stazione appaltante può richiedere la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito dal direttore dei lavori e da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Nel caso la stazione appaltante non lo richieda e il direttore dei lavori intenda comunque costituire un ufficio di direzione lavori avvalendosi di direttori operativi o ispettori di cantiere, può essere autorizzato dal RUP, fermo restando che le relative spese saranno a completo carico del professionista senza nulla pretendere dalla stazione appaltante

Al direttore dei lavori e all'ufficio di direzione dei lavori, qualora costituito, faranno carico tutte le attività ed i compiti espressamente elencati dal Codice nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 del D.lgs 36/2023.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaboreranno con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi risponderanno della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Applicando il criterio già su esposto, ai direttori operativi potranno essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Essi risponderanno della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori potranno essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

#### **ART. 6 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**

Il professionista incaricato del coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dovrà rispettare quanto indicato agli articoli 91 e 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con l'obbligo di uniformare la propria attività alle eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. Dovrà garantire al RUP ed al supporto tecnico al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti a Coingas Spa rispetto alla normativa vigente in materia. Faranno capo al Professionista il compimento di tutte le prestazioni e l'assunzione di tutte le responsabilità, secondo le norme sopra citate.

Il coordinatore dovrà garantire la costante reperibilità propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti previsti dall'art 98 del D.Lgs 81/2008 e sm.i. durante tutta la durata dei lavori. Dovrà inoltre garantire la presenza in cantiere almeno due volte a settimana ed intervenire entro la giornata lavorativa ogni qualvolta vengano effettuate lavorazioni a rischio elevato ovvero quando lo richieda il RUP o il DL in condizioni di comprovata urgenza.

Dovrà inoltre essere compilato uno specifico registro da conservarsi in cantiere nel quale dovranno essere annotati e sottoscritti dal coordinatore e/o dai suoi collaboratori i sopralluoghi effettuati e le disposizioni impartite.

Dovrà essere verificata dal coordinatore la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato dell'impresa appaltatrice e subappaltatori o altre ditte se autorizzate.

Il coordinatore dovrà inviare al RUP ed al supporto tecnico al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e/o le necessità, con l'obbligo di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni dei lavori conformi alle disposizioni di cui all'art 92 del D.Lgs 81/2008.

Il coordinatore dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere con il RUP ed il supporto tecnico al RUP tutti gli adempimenti correlati a iscrizioni di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza. L'incarico di CSE sarà da considerarsi assolto solamente a collaudo/verifica avvenuto e comprenderà la verifica contabile relativamente alla sicurezza da comunicare alla direzione dei lavori, secondo le modalità legate alla tipologia di appalto ed alle previsioni contrattuali.

Il Professionista potrà avvalersi, a sue spese e mantenendo la piena responsabilità verso la Committente, di ispettori di cantiere e assistenti esecutivi. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista sarà tenuto a dare preventiva comunicazione alla Committente.

Il Professionista dovrà inoltre fornire Indicazioni di Sicurezza e Coordinamento per i cantieri temporanei e mobili e predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento

#### **ART. 7 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE PRINCIPALI**

Il Professionista dovrà svolgere tutte le ulteriori attività necessarie per la corretta esecuzione di quelle principali, ed utili ai fini della realizzazione dei lavori nel miglior rapporto tempi, costi e qualità.

Tra tali ulteriori attività sono ricomprese, e titolo esemplificativo, e non esaustivo: Predisposizione Notifica lavori; Compilazione e Presentazione Pratica Edilizia c/o Amministrazione competente; Compilazione e presentazione Richiesta pareri Azienda USL Unità Operative competenti Enti competenti; tutte le altre prestazioni professionali connesse e comunque richieste dal tipo di lavori (Visure, Accertamento regime vincolistico urbanistico, Rilievi planoaltimetrici e restituzione grafica, Stato sovrapposto, Relazioni, ecc.)

#### **ART. 8 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Professionista realizzerà l'incarico nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare nel rispetto di tutte le norme in materia ambientale, di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle prescrizioni e delle disposizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione, dal RUP e dal supporto Tecnico al RUP.

Il professionista dovrà:

- eseguire il servizio secondo le regole tecniche ed i principi deontologici propri della professione.
- attenersi al pieno rispetto della normativa ed agli standard contrattuali della Committente (condizioni generali di contratto ed altri documenti tecnici che verranno consegnati agli incaricati)
- partecipare ad eventuali incontri tecnici con gli Enti coinvolti nonché ad effettuare i necessari sopralluoghi.
- svolgere riunioni di aggiornamento sullo stato di svolgimento del servizio affidato

Il mantenimento dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 costituisce condizione essenziale per la validità del presente contratto. La loro eventuale perdita comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ART. 9 CONSEGNA ELABORATI E DURATA CONTRATTO E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

Per l'emissione degli elaborati della progettazione di ciascun intervento al Professionista sarà assegnato un numero di giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del rispettivo contratto applicativo.

È ammessa una proroga dei termini di conclusione della fase progettuale, a seguito di richiesta motivata da parte del Professionista, che sarà valutata dalla Stazione Appaltante, e verrà rilasciata solo laddove vengano ritenute valide le motivazioni addotte dal medesimo Professionista.

Per quanto riguarda la Direzione dei lavori il tempo sarà funzionale alla realizzazione delle opere come da cronoprogramma progettuale che verrà approvato dalla Committente oltre eventuali proroghe concesse per sospensioni dei lavori. La Direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione garantiranno la propria prestazione per i tempi necessari a fornire assistenza al Collaudatore.

#### **Art 10 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro ha una durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso.

In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al successivo art.11. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti al Professionista di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Il Professionista è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione appaltante richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Le condizioni previste nell'accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti affidati prima dello spirare del termine di validità dell'accordo, anche qualora la materiale esecuzione delle prestazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente a detta scadenza, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli contratti applicativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.

#### **ART. 11 MISURA DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI CORRESPONSIONE**

L'importo massimo dell'accordo quadro è pari ad €, 60.000,00 (sessantamila/00) oltre iva se dovuta.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo delle prestazioni affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti applicativi, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione. L'aggiudicatario non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto applicativo in nessuna misura. In sede di affidamento del contratto applicativo dell'accordo quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all'accordo quadro stesso.

Il compenso per ciascuna prestazione oggetto di contratto applicativo sarà determinato applicando l'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e il DM 17/6/2026 per quanto a questo rimandato dal predetto Allegato I.13, sulla base delle categorie di cui si compone il singolo intervento. Sul compenso così calcolato sarà applicata la riduzione del 20% in conformità di quanto previsto all'art. 41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto della normativa vigente in materia di equo compenso di cui alla Legge 49/2023

Il corrispettivo come sopra determinato si intende onnicomprensivo e pienamente remunerativo, anche in relazione ed a copertura di tutti gli oneri e accessori per realizzare l'incarico in oggetto. Tale corrispettivo comprende tutte le prestazioni richieste ed elencate nel presente Disciplinare, e comprende altresì ogni altro onere necessario all'ottimale esecuzione del servizio. Il compenso indicato si intende onnicomprensivo e comunque già remunerativo per ogni onere, anche per l'equo

compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile e non potrà essere incrementato in ragione di pretese economiche dell'esecutore connesse con eventuali maggiori oneri o costi sostenuti in corso di esecuzione. Tale compenso comprende anche qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese e corrispettivo, oltre a quanto previsto del presente disciplinare.

Le modalità di corresponsione del corrispettivo sono le seguenti:

La quota relativa alla progettazione e al coordinamento della sicurezza per la progettazione sarà liquidata e pagata dopo la validazione del progetto

La quota relativa alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza per l'esecuzione sarà liquidata e pagata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione

Il relativo pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC in corso di validità.

## **ART. 12 VARIAZIONI CONTRATTUALI**

L'accordo quadro non può essere prorogato né incrementato nel suo valore totale nel periodo di validità, fatto salvo il caso in cui nell'ultimo contratto applicativo sottoscritto si renda necessaria una modifica al contratto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 per la quale necessitano risorse aggiuntive non più disponibili nell'ammontare complessivo dell'accordo quadro stesso, in quanto esaurito. L'incremento del valore dell'accordo quadro dovrà essere limitato esclusivamente all'importo necessario per la copertura finanziaria della predetta modifica al contratto.

Gli importi di progetto delle diverse categorie Id dei singoli contratti applicativi, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Sono possibili modifiche ai singoli contratti applicativi di appalto facenti parte del presente accordo quadro nei casi previsti all'art.120 commi 1, 3, 5 e 8 del D.Lgs 36/2023.

In tutti i casi di modifiche ai singoli contratti applicativi in corso di esecuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, trova applicazione l'art. 120 del Codice e l'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Con l'accettazione del Contratto Applicativo, il Professionista s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto Applicativo stesso che verranno eventualmente richieste dalla Stazione appaltante in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le

eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, la Stazione appaltante procede alla redazione di uno schema di atto aggiuntivo al contratto, che il RUP provvederà a comunicare al Professionista.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, il Professionista deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Stazione appaltante comunica al professionista le proprie determinazioni.

Qualora il Professionista non risponda alla comunicazione della stazione appaltante, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate al Professionista prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte del Professionista.

In ogni caso, il RUP può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Il Professionista non può, senza preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto applicativo / Accordo quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalla Stazione appaltante in relazione al servizio. Le variazioni non previamente autorizzate dalla Stazione appaltante non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico del Professionista.

Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere autorizzate dalla Stazione appaltante e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al presente articolo nella parte riguardante le variazioni disposte dalla stazione appaltante.

#### **ART. 13 REVISIONE PREZZI**

In considerazione del fatto che si tratta di servizi di natura intellettuale, peraltro di breve durata, al presente accordo quadro non si applica la revisione prezzi.

#### **ART. 14 PAGAMENTI DIRETTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

I pagamenti saranno corrisposti dalla Committente direttamente a favore del Professionista sulla base della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. lgs. 36/2023. Nessun

pagamento sarà corrisposto se risulterà non più persistente il possesso dei requisiti di legge in capo al Professionista, ivi compresi quelli di regolarità contributiva retributiva e fiscale.

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente il Professionista indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assumerà tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 il Professionista sarà tenuto a comunicare all'Appaltatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Il Professionista provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

#### **ART. 15 SUBAPPALTO**

In conformità a quanto disposto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

Ferma restando la responsabilità del progettista, e fatto divieto al professionista di avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Tra le attività completamente subappaltabili rientrano i rilievi, le indagini in situ, i campionamenti, le prove di laboratorio necessari ad acquisire quelle informazioni necessarie a redigere il progetto di manutenzione secondo le finalità determinate dalla SA, secondo le disponibilità previste all'interno del Quadro Economico del singolo contratto applicativo.

Qualora il Professionista intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di sottoscrizione dell'accordo quadro, questi deve depositare presso la stazione appaltante, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 119, commi 5 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di sottoscrizione dell'accordo quadro.

Nel caso in cui il Professionista affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a

sua volta, le prestazioni affidate, la stazione appaltante può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto applicativo e dell'accordo quadro, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali del Professionista.

Ai sensi dell'art.119, co. 6 del Codice, il professionista e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai fini dei pagamenti dei subappaltatori, si applica quanto disposto all'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, fatti salvi diversi accordi tra le parti esplicitamente indicate nei contratti di subappalto.

Il Professionista dichiara che per i contratti applicativi di cui al presente accordo quadro non intende avvalersi di subappalti

#### **ART. 16 GARANZIE**

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 non viene richiesta la garanzia definitiva sui contratti applicativi dato il loro modesto importo.

#### **ART. 17 POLIZZA PROFESSIONALE**

Il Professionista ha dichiarato ai sensi del comma 5 del DPR 137/2012, di aver sottoscritto idonea assicurazione per i danni all'esercizio dell'attività professionale indicando di seguito gli estremi della polizza professionale n. 535910409, stipulata con la Società Allianz spa, in scadenza il 10/09/2026. Il Professionista si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi eventualmente derivanti, provvedendo al rinnovo della stessa alla scadenza.

#### **ART. 18 – ERRORI OD OMISSIONI NELLA PROGETTAZIONE EMERSE IN FASE ESECUTIVA**

Nel caso tali errori od omissioni emergano nella fase esecutiva del contratto di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 120 comma 15-bis, la stazione appaltante verifica in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore dei lavori, l'entità e la natura di detti errori od omissioni e ne individuano tempestivamente soluzioni finalizzate alla loro eliminazione o accettabilità.

A tale scopo il Professionista, senza che gli sia riconosciuto alcun compenso, dovrà provvedere entro i termini indicati dal RUP, alla progettazione esecutiva degli interventi necessari per rendere realizzabile e utilizzabile l'opera. Nel caso il professionista non provveda entro i termini sopra indicati, si applicano le penali previste al successivo art. 19 nella misura dell'1,5 per mille per ogni giorno di ritardo. Qualora il Professionista non provveda alla redazione della predetta progettazione esecutiva, la stazione appaltante affiderà l'incarico ad altro soggetto a spese del professionista avvalendosi dell'assicurazione prestata ai sensi dell'art. 17 del presente contratto.

Per quanto attiene i maggiori lavori conseguenti all'attuazione del progetto esecutivo degli interventi necessari per rendere realizzabile e utilizzabile l'opera, la stazione appaltante si avvarrà dell'assicurazione prestata dal progettista ai sensi dell'art. 17 del presente contratto e, qualora questa non sia sufficiente, procederà al recupero della somma mancante rivalendosi nei confronti del Professionista nelle forme e nei modi previsti dal Codice Civile.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

#### **ART. 19 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso d'inadempienza accertata agli obblighi del contratto applicativo fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza stabilita nel contratto applicativo, pari all'1,5 per mille dell'importo del singolo servizio.

Nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo dello specifico contratto applicativo, la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto senza alcun onere aggiuntivo.

Nel caso di contratti applicativi con prestazioni multiple non contemporanee, negli stessi contratti applicativi verranno esplicitate le penali previste per ogni singola fase.

In caso di grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo e comunque per le fattispecie previste all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al maggior danno.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023, avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre il decimo delle prestazioni non eseguite nell'ambito dei contratti applicativi in corso alla data di comunicazione del recesso.

#### **ART. 20 TUTELA DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 ("General data Protection Regulation", "GDPR"), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni, il Titolare del trattamento è Coingas spa. I Vostri dati personali verranno utilizzati ai fini amministrativi, contabili, finanziari e per l'adempimento di obblighi di legge.

Coingas spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati del Professionista esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi.

## **ART. 21 RISERVATEZZA**

Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al presente Contratto, e ai contenuti degli stessi, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei negoziati concernenti il Contratto, salvo che sia resa nota a terzi in virtù (i) di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero (ii) di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali e contrattuali comunicazione effettuata da Coingas spa che sia eventualmente necessaria in relazione al finanziamento dell'operazione che forma oggetto del presente Contratto.

Il Professionista sarà tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza sulla progettazione nonché su tutti i documenti ed i disegni riguardanti le opere progettate e ad astenersi dal pubblicare o divulgare, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, fotografie, elaborati o articoli.

Gli obblighi di cui al presente articolo cesseranno nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio.

## **ART. 22 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Le Parti dichiarano di conoscere e rispettare i principi contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Stazione Appaltante.

## **ART. 23 MODIFICHE, INTEGRAZIONI E SPECIFICHE**

Le Parti convengono che ogni eventuale altra modifica, integrazione e/o specifica al presente Contratto potrà essere apportata esclusivamente, se preventivamente e formalmente concordata, per iscritto fra le Parti medesime.

Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e/o specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi e interessi sottesi al Contratto medesimo.

## **ART. 24 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI**

Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo mail, PEC, raccomandata a.r. e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari indicati in premessa, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante mail, PEC, consegna a mano o lettera raccomandata).

### **ART. 25 INVALIDITÀ PARZIALE**

L'eventuale invalidità od inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede ed a sostituire l'eventuale pattuizione invalida od inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

### **ART. 26 CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 212 e 220 del D. Lgs 36/2023. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del D. Lgs 36/2023.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal presente Contratto è deferita al Foro di Arezzo.

### **ART. 27 NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle Disposizioni Normative vigenti in materia.